



**Modalità per lo scomputo dalle vendite d'energia attribuite ai Gestori di Rete, ovvero Imprese Distributrici, dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387**

Con riferimento alla comunicazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) del 8 ottobre 2004 Prot. PB/M04/3660/ea, relativa alla "Modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387", si comunica quanto segue.

In base a quanto disposto dall'AEEG, nel periodo compreso tra aprile 2004 e la data di entrata a regime del mercato elettrico, l'Acquirente Unico S.p.A., scomputerà il controvalore dell'energia che, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03, di seguito Energia, è stata ceduta ai Gestori di Rete dalle Imprese Produttrici che ne hanno fatto richiesta, di seguito Produttori, dalle vendite attribuite ai Gestori di Rete ovvero alle Imprese Distributrici, per le forniture d'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

I Produttori che, prima dell'applicazione dell'attuale normativa, hanno ceduto e fatturato al GRTN l'Energia in oggetto, su esplicita richiesta al GRTN e con le modalità da esso indicate, potranno trasferire l'Energia immessa in rete dal GRTN all'Acquirente Unico.

Per determinare il controvalore da scomputare, l'Energia per ciascuna fascia oraria del mese di competenza, sarà valorizzata in base ad un prezzo unitario di valorizzazione, in centesimi di EURO / kWh.

Il prezzo unitario di valorizzazione è definito all'art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 387 / 03 e, secondo i chiarimenti dell'AEEG, corrisponde al prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) del Testo integrato approvato, con la delibera AEEG n. 5 / 04, secondo l'ultimo aggiornamento mensile pubblicato dall'Acquirente Unico.

Il riconoscimento da parte dell'Acquirente Unico ai Gestori di Rete / Imprese Distributrici del controvalore da scomputare, riguarda indistintamente tutta l'Energia immessa dai Produttori nelle reti dei Gestori di Rete / Imprese Distributrici, compresa anche l'Energia non destinata direttamente ai consumi dei clienti del mercato vincolato di competenza del Gestore di Rete / Impresa Distributtrice.

Il riconoscimento da parte dell'Acquirente Unico ai Gestori di Rete / Imprese Distributrici del controvalore da scomputare presuppone quanto segue:

- a) L'esistenza, tra il Produttore e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN), dei contratti per il servizio di dispacciamento e scambio d'energia.  
In assenza dei contratti, provvisoriamente è sufficiente la richiesta del Produttore al GRTN di stipulare i suddetti contratti e, il rilascio da parte del GRTN dei codici di dispacciamento e scambio.

- b) L'esistenza, tra il Produttore e il Gestore di Rete / Impresa Distributrice competente, di un accordo bilaterale che regola la cessione e il ritiro dell'Energia;  
Nel caso in cui il Produttore e l'Impresa Distributrice siano la stessa impresa, è richiesta una dichiarazione di responsabilità da parte dell'Impresa Distributrice;
- c) La definizione dell'ammontare mensile, ripartito per fascia oraria, dell'Energia effettivamente immessa e ritirata sulla rete, concordato tra il Produttore e il Gestore di rete / Impresa Distributrice di competenza;
- d) La comunicazione da parte del Gestore di Rete / Impresa Distributrici all'Acquirente Unico dell'Energia ritirata di propria competenza e per la quale si richiede lo scomputo mensile del corrispondente controvalore;
- e) Il trasferimento, tramite il contratto di scambio, dell'Energia mensile ceduta dal Produttore al Gestore di Rete / Impresa Distributrice, dalla competenza del Produttore alla competenza dell'Acquirente Unico.

L'adempimento dei suddetti presupposti consente all'Acquirente Unico:

- a) La riduzione dell'ammontare degli acquisti che, per l'approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato, il GRTN ha effettuato sul Mercato del Giorno Prima per conto dell'AU;
- b) La determinazione del controvalore, da riconoscere ai Gestore di Rete / Impresa Distributrice, per l'Energia mensile di competenza;
- c) Lo scomputo mensile, del controvalore determinato, dagli importi dovuti dai Gestori di Rete / Imprese Distributrici all'Acquirente Unico, per le vendite d'energia destinate ai clienti del mercato vincolato
- d) Emettere le note di credito a favore dei Gestore di Rete / Impresa Distributrice per il controvalore riconosciuto.

La data di regolazione economica delle note di credito emesse dall'Acquirente Unico, ai Gestori di Rete / Imprese Distributrici sarà la stessa data con la quale il GRTN riconoscerà all'Acquirente Unico le note di credito dovute per la riduzione degli acquisti dell'energia regolati sul contratto di scambio GRTN – Acquirente unico.

Le modalità operative e i tempi per la determinazione e il riconoscimento, ai Gestori di Rete ovvero alle Imprese Distributrici, del controvalore da scomputare dalle vendite loro attribuite per le forniture d'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, sono riportate nella procedura pubblicata sul sito dell'Acquirente unico in data odierna.

**ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI E RITIRATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N.387**

**PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE E IL RICONOSCIMENTO ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DEL CONTROVALORE DA SCOMPUTARE DAGLI IMPORTI DOVUTI ALL'ACQUIRENTE UNICO SPA, PER LE VENDITE D'ENERGIA DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO**